

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 102

A.S. n. 2866: Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali. (Approvato dalla Camera dei deputati)

Avanzamento di militari, ufficiali

Maggio 2004

INDICE

Articolo 1 (Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali)	pag. 1
Articolo 2 (Transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei Corrispondenti ruoli normali)	pag. 1
Articolo 3 (Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio)	pag. 2
Articolo 4 (Aspettativa per riduzione quadri)	pag. 3
Articolo 5 (Disciplina degli organici nel regime transitorio).....	pag. 4
Articolo 6 (Vantaggi di carriera).....	pag. 5
Articolo 7 (Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmis- sioni dell'Esercito)	pag. 6
Articoli 8-9-10	pag. 6

Articolo 1

(Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali)

La norma dispone modifiche alle modalità di reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 490 del 1997.

In particolare viene estesa la possibilità di accesso quali ufficiali dei ruoli speciali agli ufficiali di complemento fino al 34 anno di età ed ai sergenti in possesso di diploma di secondo grado con non più di 34 anni e che hanno maturato almeno tre anni di anzianità.

La RT fa presente che la norma non comporta oneri.

Atteso il carattere ordinamentale della norma stessa, non vi è nulla da osservare.

Articolo 2

(Transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali)

L'articolo modifica i requisiti per l'accesso ai concorsi per il transito dei tenenti e dei capitani dai ruoli speciali ai corrispondenti ruoli normali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 490 del 1997.

La nuova disciplina prevede che possono partecipare coloro che, oltre al grado di tenente o capitano, abbiano età non superiore a 41 anni e che siano in possesso di laurea specialistica.

La RT fa presente che la norma non comporta oneri.

Atteso il carattere ordinamentale della norma stessa, non vi è nulla da osservare.

Articolo 3

(Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio)

L'articolo, introdotto con emendamento dalla Camera dei deputati, dispone la promozione al grado superiore degli ufficiali di tutti i ruoli che siano collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anziché, come attualmente previsto, solo per gli ufficiali dei ruoli speciali, e di complemento, senza ulteriori specificazioni, dei ruoli ad esaurimento di cui al titolo IV della legge n. 574 del 1980.

La norma è priva di RT.

Al riguardo, si osserva che la norma, ampliando la platea dei beneficiari della predetta promozione, appare suscettibile di determinare un incremento di oneri¹.

Sarebbe, pertanto, opportuno che il Governo fornisse una RT al riguardo ovvero ulteriori elementi circa gli effetti finanziari della norma.

¹ Nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati il rappresentante del Governo ha asserito che la norma non determina conseguenze di carattere finanziario. *Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 17 marzo 2004, pag. 60.

Articolo 4

(Aspettativa per riduzione quadri)

L'articolo prevede che l'aspettativa per la riduzione dei quadri (ARQ) che risultano in eccedenza, rispetto agli organici di legge, sia disposta entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento a regime e non più fino al 31 dicembre 2005 (31 dicembre 2007 per gli ufficiali della Guardia di finanza).

La RT afferma che la norma permette di individuare i destinatari della medesima al netto dei collocamenti in congedo, essendo, inoltre, mirata a limitare le disposizioni che prevedono il ripianamento delle vacanze organiche. La RT ricorda, inoltre, che il trattamento economico di coloro che vengono posti in ARQ è pari al 95% di quello spettante per il servizio permanente effettivo.

La RT conclude asserendo la nullità dell'impatto economico della norma stante la progressiva limitazione dell'alimentazione dei ruoli che comporta un minore ricorso all'istituto in parola.

Al riguardo, si osserva che la soppressione dei limiti temporali del 31 dicembre 2005 e del 31 dicembre 2007 e il definitivo ricorso all'ARQ al 31 dicembre di ogni anno è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri, seppur modesti, derivanti dalla corresponsione della retribuzione al 100% per un periodo di tempo ulteriore fino al collocamento in aspettativa. Si tratta dunque di un punto su cui è opportuno un chiarimento.

Articolo 5

(Disciplina degli organici nel regime transitorio)

La norma prevede che la disciplina transitoria, di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 e al comma *2-bis* dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 490 del 1997, relativa alla determinazione delle aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, sia prorogata fino al 31 dicembre 2009.

La RT specifica che la finalità è riconducibile all'esigenza di disporre, per un periodo di tempo ulteriore, di uno strumento flessibile in vista dell'applicazione della nuova procedura prevista dalla normativa vigente.

Inoltre, la RT evidenzia che la norma non comporta oneri in quanto non viene alterato il bacino dei potenziali valutandi e che trattasi di mere modalità tecnico applicative, restando fermi i volumi degli organici fissati dal decreto legislativo n. 490 del 1997.

Al riguardo, considerato che gli effetti della norma non incidono sulle dotazioni organiche previste a legislazione vigente, non vi è nulla da osservare.

Articolo 6

(Vantaggi di carriera)

L'articolo introduce, nell'ambito della normativa relativa ai vantaggi di carriera di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 490 del 1997, l'applicazione dei vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge n. 1137 del 1955 agli ufficiali che, per ragioni di servizio o per infermità connessa a causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore a partire dai corsi iniziati nel 1998 (a partire dal 1999 per gli ufficiali che hanno superato il corso di ammissione).

La RT evidenzia che le ricostruzioni di carriera previste sono vevoli solo ai fini giuridici e non, anche, ai fini economici e riguardano una platea di beneficiari alquanto esigua.

Pertanto, secondo la RT la norma non comporterebbe oneri considerato che i corsi di Stato Maggiore sono destinati al personale con anzianità di servizio, come ufficiale, pari o superiore a 13 anni e, pertanto, già fruitore di trattamento economico pari o superiore a quello di Colonnello secondo la legge n. 231 del 1990.

Al riguardo, si osserva che i beneficiari dell'agevolazione, pur non ottenendo benefici economici immediati, come affermato nella RT, potrebbero godere di una più rapida progressione economica come effetto della ricostruzione di carriera prevista dalla norma, con ripercussioni anche sull'entità dei trattamenti pensionistici.

Sarebbe, pertanto, opportuna una precisazione del Governo al riguardo.

Articolo 7

(Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito)

La norma dispone la ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 490 del 1997.

Nulla da osservare, per quanto di competenza.

Articoli 8-9-10

Le tabelle 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 490 del 1997, relative all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, sono parzialmente sostituite dalle tabelle A, B e C allegate al disegno di legge.

L'articolo 10, al comma 2, specifica che tali disposizioni si applicano nei confronti del personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a partire dall'anno accademico 2001-2002.

La RT chiarisce che le tabelle 1, 2 e 3 di cui al decreto legislativo n. 490 del 1997 determinano le dotazioni organiche degli ufficiali della P.A., le modalità di avanzamento per ogni grado, la permanenza minima nei gradi per l'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, gli ulteriori requisiti accessori necessari per l'avanzamento e il numero e il tipo di promozioni.

Pertanto, permangono gli anni di anzianità minima di grado per l'inclusione nelle predette aliquote di avanzamento, mentre, gli ulteriori requisiti sono suscettibili solo di determinare un diverso ordine di graduatoria.

Infine, la RT sostiene che non si hanno cambiamenti sotto il profilo della permanenza minima nel grado richiesta per l'avanzamento e del numero dei valutandi, ma esclusivamente in materia di requisiti accessori. La norma, pertanto, non comporterebbe oneri aggiuntivi.

Al riguardo, sebbene le modifiche intervenute nelle tabelle citate appaiano riguardare prettamente solo i periodi minimi richiesti per la valutazione, i quali subiscono una riduzione solo per alcune categorie di ufficiali, sarebbe comunque opportuno che il Governo confermasse se tale modifica dei requisiti accessori non comporti, neanche indirettamente, effetti finanziari.